

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 716/AV2 DEL 28/05/2015**

Oggetto: art.6 CCNL Comparto Sanità 20.09.2001.Passaggio al profilo di Operatore tecnico (cat. B) del sig. Andrea Massaro, Operatore Socio sanitario (cat. Bs), per inidoneità fisica.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Inquadrare temporaneamente il sig. Andrea Massaro, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario (cat.Bs) nel profilo della categoria immediatamente inferiore, di Operatore tecnico (cat.B), per accertata inidoneità fisica temporanea allo svolgimento delle proprie mansioni, con decorrenza 1 giugno 2015 e fino a nuovo giudizio medico che eventualmente attesti il ripristino dell'idoneità;
2. dare atto che il dipendente, ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art.6, commi 5 e 6 del CCNL 20/09/2001 Comparto Sanità;
3. dare atto che, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente mantiene le differenze retributive tra precedente e nuova posizione sotto forma di "assegno ad personam" non riassorbibile;
4. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa**

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che dall'adozione del presente non derivano maggiori oneri a carico del Bilancio ASUR 2015.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
CONTROLLO DI GESTIONE
(dott.ssa Letizia Paris)**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RAGIONERIA E BILANCIO –
Sede Operativa di Ancona
(dott.ssa Antonella Casaccia)**

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE PERSONALE

Normativa di riferimento

Art. 6 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità, del 20/09/2001.

Motivazione

Il dipendente Andrea Massaro, Operatore Socio sanitario (Bs) è stato sottoposto, su sua richiesta, ad accertamento sanitario da parte del medico Competente che, in data 22/12/2014, ha espresso giudizio di parziale idoneità temporanea alla mansione specifica. Ciò nonostante, la natura dei rischi cui il dipendente è esposto nella mansione specifica di Operatore socio sanitario e la prescrizione formulata dal medico competente (divieto di movimentazione di carichi superiori a 15 chili) rendono impraticabile in concreto, la permanenza del dipendente nelle funzioni e mansioni proprie del profilo di OSS, per cui si ritiene necessario adibire e reinquadrare il dipendente, almeno temporaneamente e fin a nuovi giudizi sanitari di idoneità alla mansione specifica, a funzioni di altro profilo professionale, individuato nel profilo di Operatore tecnico (cat. B), considerato, tra l'altro, che il dipendente è già stato temporaneamente collocato al servizio di autoparco del polo ospedaliero di Chiaravalle ed ha richiesto il cambio profilo con nota in data 20/05/2015.

Tutto ciò premesso, considerato che la normativa contrattuale vigente (art.6 del CCNL 20/09/2001) prevede la possibilità di attivare il cambiamento di profilo anche in presenza di inidoneità fisica temporanea, constatato che già il dipendente è temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle tipiche del profilo di OSS, preso atto che lo stesso art.6 succitato prevede che il reinquadramento possa avvenire in profilo di categoria immediatamente inferiore, con conservazione delle differenze stipendiali sotto forma di "assegno ad personam" non riassorbibile, si ritiene necessario reinquadrare temporaneamente il dipendente di che trattasi nel profilo della categoria sottostante di Operatore tecnico cat. B, ruolo tecnico, verificato che il dipendente è in possesso dei titoli e requisiti di accesso al profilo il cui posto è attualmente disponibile.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "*Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario*

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2", si propone l'adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Inquadrare temporaneamente il sig. Andrea Massaro, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario (cat.Bs) nel profilo della categoria immediatamente inferiore, di Operatore tecnico (cat.B), per accertata inidoneità fisica temporanea e parziale allo svolgimento delle proprie mansioni, con decorrenza 1 giugno 2015 e fino a nuovo giudizio medico che eventualmente attesti il ripristino dell'idoneità totale alla mansione;
3. dare atto che il dipendente, ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art.6, commi 5 e 6 del CCNL 20/09/2001 Comparto Sanità;
4. dare atto che, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente mantiene le differenze retributive tra precedente e nuova posizione sotto forma di "assegno ad personam" non riassorbibile;
5. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il responsabile del procedimento
e Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale
(dott.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI -

Nessun allegato.